



Copia conforme all'originale

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE

A seguito di verbale di assemblea del 9.01.2021, dell'associazione di promozione sociale (APS), denominata 20 novembre 1989 ONLUS, l'assemblea delibera l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45 e ss dlgs n.117 del 2017 (codice del terzo settore), nella sezione APS.

Da quel momento l'associazione di promozione sociale si configura ai sensi dell'art. 35 e seguenti del Dlgs 117 del 2017, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Fino all'iscrizione al registro del terzo settore, (ancora non in vigore), l'associazione continuerà ad assumere la denominazione di associazione di promozione sociale (APS), come tale tenuta a rendere visibile nei confronti dei terzi tale denominazione che costituisce il segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione esterna.

Dopo l'iscrizione dell' associazione nel Registro del Terzo settore; nella categoria APS, si applicherà l'art. 12 del dlgs 117 del 2017, pertanto negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni esterne, verrà indicata la denominazione Ente del Terzo settore o l'acronimo (ETS).

Art. 2 OGGETTO E FINALITA'

L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali. Per il perseguimento delle finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generali di cui all'art. 5 del dlgs 117 del 2017, in favore degli associati, dei loro familiari e dei terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati: w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni; i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale del presente articolo; s) Agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 legge 18 agosto n. 2015, n. 141 e successive modificazioni; u) Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale richiamando e rifacendosi alle predette normative e alle seguenti attività:

L'associazione ha come fine principale quello di rendere effettivi i diritti e le tutele delle persone con disabilità, in particolare i minori di età, richiamandosi ai principi e alle norme della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata in Italia con Legge n.18 del 3 marzo 2009, alla Legge del 1° marzo 2006, n.67, misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, alla legge quadro 11.104 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle norme della Carta Costituzionale, alle discipline legislative e regolamentari in

ambito scolastico e/o universitario e tutte le normative vigenti nazionali, regionali, europee e internazionali finalizzate alla tutela dei predetti diritti.

A tal fine, l'associazione può promuovere e instaurare rapporti di collaborazione e partenariato con Associazioni, Enti Pubblici, istituzioni, pubbliche e private aventi finalità analoghe o complementari, al fine di predisporre interventi o misure in favore delle persone sopra indicate, nonché delle famiglie che vivono una condizione di disagio.

Organizzare convegni scientifici, incontri formativi, culturali atti a sensibilizzare e promuovere la cultura dei diritti delle persone con disabilità e della loro inclusione, gruppi di studio, ricerche, raccolta di dati statistici nei campi oggetto dello scopo dell'associazione, creare siti web e/o mass - mediatici, altre forme telematiche di divulgazione scientifica, culturale, sociale, editare riviste e libri scientifici.

Farsi promotrice di disegni di legge, proposte emendative di carattere legislativo, amministrativo, regolamentare, suggerimenti in campo politico, legislativo e amministrativo a livello nazionale, europeo, regionale, promuovere tavoli istituzionali, soprattutto in ambito scolastico ed extrascolastico, al fine di diffondere prassi, protocolli istituzionali finalizzati agli scopi della stessa.

Attivare iniziative giudiziarie nel campo civile, amministrativo, penale a tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche e il contrasto a ogni forma di discriminazione, al fine di favorire la piena ed effettiva inclusione, anche attraverso l'utilizzo di azioni collettive.

Costituirsi parte civile nei procedimenti penali a tutela dei diritti delle persone con disabilità e più in generale a tutela delle persone minori di età, ogni qual volta tali diritti vengano in rilievo, contrastando ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, espressa e/o verbale, contenuta in atti, scritti pubblici o privati, o in prassi.

Impugnare e proporre ogni iniziativa giudiziaria dinnanzi alla magistratura competente con riferimento a tutti gli atti legislativi, regolamenti amministrativi, comportamenti omissivi, lesivi o discriminatori dei diritti fondamentali delle persone con disabilità e più in generale dei minori con disabilità in condizioni di svantaggio sociale o lesivi del diritto all'integrazione o inclusione, nonché dei diritti di tutto il personale del comparto scuola ed extrascolastico ogni qual volta dai predetti atti possa scaturire una lesione dei diritti e degli interessi dei medesimi con riferimento all'inclusione e all'integrazione.

Promuovere progetti, iniziative, prassi, protocolli, anche in collaborazione con altri Enti, stipulare convenzioni e/o accordi con Università, società pubbliche e private, Istituzioni o Enti Pubblici, finalizzate all'integrazione, inclusione e realizzazione dei diritti delle persone disabili e dei minori in tutti i settori di pertinenza alle attività generali sopra elencate.

L'associazione potrà aderire in ambito nazionale e internazionale ad altre Federazioni e/o associazioni aventi scopi analoghi.

L'associazione inoltre potrà svolgere a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse, da quelle generali, purché secondarie e strumentali rispetto alla prime secondo criteri e modalità definiti con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze. Tali attività sono individuate con apposita delibera assembleare.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare la proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.⁸

Art. 3 DURATA

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 3.1 Sede legale.

L'associazione ha sede legale in Catania e coincide con il luogo ove domicilia il Presidente, via Isonzo, n.2, Catania



Quando il Presidente eletto dall'assemblea domicilia in altro luogo, la sede legale sarà quella comunicata dal medesimo al momento della sua nomina.

Art. 21. Associati – Diritti e Doveri

Sono soci quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all'associazione, in quanto ne condividono lo spirito, gli ideali, il fine e intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la cui domanda è accolta dal consiglio direttivo.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire il rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Tutti i soci hanno diritto di: 1) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione; b) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi opportune, anche per l'approvazione e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di eventuali regolamenti e degli organi direttivi; c) tutti i soci godono dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell'associazione a condizione che siano in regola con la quota di iscrizione annuale.

L'associato che non ha versato la quota sociale entro il termine di scadenza previsto per il 31 marzo, o comunque prima della celebrazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria, non può esercitare il diritto di voto in assemblea.

L'associato che non corrisponde la quota per due anni può essere escluso dalla chat, su iniziativa del coordinatore territoriale.

L'associato che non versa per tre anni di seguito la quota sociale decade di diritto dall'associazione e viene escluso dalla stessa.

L'associato che nel corso del tempo perde un familiare, (coniuge, convivente, figlio/figlia), continua a far parte dell'associazione, anche senza versamento della quota sociale.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare l'atto costitutivo e lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione, di osservare i regolamenti adottati dagli organi associativi, di tenere un comportamento rispettoso e mai offensivo e/o lesivo della persona nei confronti di ogni associato, delle cariche sociali, di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili, né rivalutabili.

La qualifica di socio non è temporanea e si perde solo per dimissioni volontarie, espulsione, decesso, esclusione, per le ragioni e con le modalità previste nello statuto.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato, il quale entro lo stesso termine dal ricevimento della comunicazione (che può avvenire con ogni mezzo idoneo, mail, chat, posta), può chiedere che sull'istanza di rigetto si pronunci l'assemblea, la quale appositamente convocata alla prima occasione ritenuta utile delibererà in ordine alla detta esclusione.

Contro la deliberazione dell'assemblea non è ammesso reclamo e/o impugnazione, anche giudiziaria.

Restano, comunque, salve le decisioni prese dal Consiglio direttivo prima dell'approvazione dell'assemblea del predetto statuto.

I volontari associati svolgono la loro attività in modo personale, gratuito, spontaneo per la realizzazione degli scopi dell'associazione, salvo il rimborso delle spese sostenute, non è ammessa nessuna forma di rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo con l'associazione.

Il socio ammesso deve versare, per la prima volta, la quota sociale entro giorni dieci dalla comunicazione di ammissione, salvo che l'iscrizione non avvenga nei due mesi dell'anno Novembre – Dicembre, in tal caso la quota associativa sarà versata nel mese di Gennaio.

Per gli anni successivi la quota sociale deve essere versata entro il mese di marzo.

L'associato che non ha versato la quota sociale entro il termine dell'anno corrente e che non è stato esentato a versarla con provvedimento del Consiglio Direttivo, non può esercitare il diritto di votazione in seno all'assemblea nazionale dei soci.

Ogni associato, in regola con la quota sociale, ha diritto di voto personalmente o per delega scritta a un altro associato. Ha il diritto, previa richiesta scritta, al Presidente di informazione e controllo in ordine a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto; di consultare i libri sociali.

La richiesta scritta deve pervenire al Presidente in forma di mail e questi entro trenta giorni dalla ricezione della stessa risponderà all'associato.

Art. 5 PERDITA O CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni. Ogni associato può recedere in ogni momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso decorre con effetto immediato. Resta comunque fermo l'obbligo di versare la quota sociale per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo se l'associato una volta ammesso non versi la quota sociale entro sei mesi dalla data in cui è ammesso il pagamento;

Esclusione e/o espulsione. La qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto; dei regolamenti; delle delibere assunte dagli organi sociali; tenga un comportamento irrispettoso e/o offensivo, denigratorio nei confronti di altri associati e/o delle cariche sociali; oppure tenga un comportamento lesivo dell'immagine; del nome dell'associazione, della tutela della riservatezza delle comunicazioni rese dagli organi associativi; da altri associati.

- A tal fine è considerato gravissimo comportamento, ai fini dell'esclusione e/o espulsione, ogni forma di comunicazione verso terzi di atti, scritti, decisioni, delibere, audio ecc., adottate dagli organi sociali e da ogni associato, indipendentemente dalla volontarietà o meno di tale atto.
- Qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibili il rapporto associativo. In tal senso si considerano gravi motivi di incompatibilità essere iscritti contemporaneamente ad altre associazioni, i cui organi sociali sono composti da ex associati esclusi; espulsi, decaduti o dimessi dall'associazione. In tal caso l'associato deve comunicare entro giorni sette dalla contestazione se intende dimettersi dall'altra realtà associativa. In caso di esito negativo, l'associato verrà escluso con delibera del consiglio direttivo che verrà comunicata nei modi e nei termini sotto indicati.

La delibera di esclusione con la debita motivazione è adottata dal consiglio direttivo e comunicata all'associato con qualunque mezzo idoneo allo scopo (mail, chat, posta, ecc.).

Contro il provvedimento del direttivo è ammesso il solo ricorso all'assemblea, previa comunicazione al Presidente, che convocherà la stessa alla prima occasione utile, entro 60 giorni dalla conoscenza del detto ricorso.

Contro la decisione dell'assemblea non sono ammessi ricorsi di alcun genere, anche in via giudiziaria.

Restano ferme le decisioni prese dall'organo direttivo e le norme precedenti, prima della celebrazione dell'assemblea che ha approvato le dette modifiche.

Art. 6. Organi Sociali

Sono organi sociali:

L'assemblea;

Il Consiglio Direttivo.

Il Presidente;

Art. 7. L'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. E' composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica in regola con il pagamento della quota sociale al momento della celebrazione dell'assemblea e può essere ordinaria e straordinaria.

Ai fini del diritto del voto, la legittimazione attiva e passiva e la partecipazione in assemblea, si estende anche al familiare, purchè sia il marito, la moglie, convivente o il convivente.

L'associato, in caso di assenza, può conferire delega al familiare sopra indicato.

Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo o di almeno 1/3 degli associati.

L'assemblea delibera in ordine alla entità della quota sociale.

Nomina e revoca il Presidente e il consiglio direttivo.

Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Approva gli eventuali regolamenti dei lavori assembleari.

Delibera in ordine alla trasformazione, scioglimento ed estinzione dell'associazione, deliberando la destinazione del patrimonio residuo.

Delibera sugli indirizzi programmatici e sulle direttive generali dell'associazione da perseguire;

Delibera sul ricorso presentato dall'associato escluso dal consiglio direttivo.

Delibera su ogni altra questione demandatagli dal Consiglio direttivo.

Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

Delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o estinzione dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

L'assemblea delibera in ordine alla concessione del nome dell'associazione ad altre realtà associative collegate alla associazione venti novembre 1989 Onlus, purchè si tratti di realtà associative che rispettano nelle costituzione, le finalità, gli scopi e l'interesse generale a cui si ispira l'associazione previsti nello Statuto.

Delibera su ogni altra questione attribuita dalla legge e dallo Statuto.

Tutti i soci sopra indicati hanno diritto di voto, ivi compreso il Presidente Onorario.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto e in caso di assenza può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere un massimo di due deleghe.

7.1. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria è disposta dal Presidente, mediante comunicazione scritta per via mail, per chat o con qualunque altro mezzo telematico idoneo allo scopo, che deve pervenire almeno cinque giorni prima la data fissata per la riunione. Essa è presieduta dal Presidente, che nomina il Segretario. Di norma il segretario del Consiglio Direttivo è nominato anche per l'assemblea. In caso di assenza, il Presidente nominerà altro componente del Consiglio direttivo o altro associato.

A tal fine è fatto obbligo ad ogni associato di comunicare l'indirizzo mail dove fare pervenire le comunicazioni, oppure in alternativa, l'associato deve consentire il suo inserimento telefonico nelle chat dell'associazione.

Qualora l'associato non indichi il suo indirizzo mail o non si inserisca in una delle chat associative, la mancata conoscenza della convocazione dell'assemblea, così come ogni altra comunicazione, non è opponibile all'associazione e la convocazione è valida ugualmente.

L'assemblea delibera in ordine alla concessione del nome dell'associazione ad altre realtà associative collegate alla associazione venti novembre 1989 Onlus, purchè si tratti di realtà associative che rispettano nelle costituzione, le finalità, gli scopi e l'interesse generale a cui si ispira l'associazione previsti nello Statuto.

Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei componenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei componenti intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea nazionale sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto si applicano le medesime maggioranze sopra riportate: per lo scioglimento, estinzione; fusione; trasformazione dell'associazione si applica sempre la maggioranza qualificata dei 2/3, sia in prima sia in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario è opportuno, anche per proporre le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto che si rendono necessarie. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente, almeno cinque giorni prima.

Qualora la richiesta di convocazione dell'assemblea straordinaria è richiesta da un terzo degli associati o dalla maggioranza del direttivo questi devono indicare, anche con un mero e semplice richiamo agli articoli che si intendono modificare, l'ordine del giorno.

Il Presidente in tal caso può aggiungere altri punti all'ordine del giorno se ritenuti necessari e opportuni.

L'assemblea una volta convocata, anche attraverso piattaforme telematiche, su disposizione del Presidente, può esprimere la votazione, anche per via mail o con altra forma telematica equipollente, lo stesso giorno della convocazione.

Il voto espresso verrà verbalizzato telematicamente dal Segretario.

Non è ammesso il voto di astensione.

I componenti dell'assemblea nelle elezioni del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo, votano di regola a scrutinio segreto, salvo che, previo parere dell'assemblea, è ammesso il voto palese per alzata di mano o altra forma equipollente.

I componenti dell'assemblea, in relazione all'elezione del Consiglio Direttivo, qualora vi sia un numero di candidature maggiori, rispetto al numero dei componenti effettivi da eleggere, di cui all'art. 8, possono esprimere un numero di voti fino al massimo dei componenti effettivi da eleggere.

In caso di maggiori candidature, rispetto al numero dei componenti effettivi da eleggere, verrà eletto chi prenderà più voti.

Tutti i candidati che avranno preso un numero di voti inferiore, rispetto agli eletti, verranno nominati componenti supplenti.

Nell'elezione del Presidente, qualora vi siano più candidature, ogni associato può esprimere un solo voto. Verrà eletto colui che ha preso maggiori voti.

Le delibere dell'assemblea devono essere redatte dal segretario e firmate dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

Le delibere una volta formalizzate in via sintetica verranno inviate con ogni mezzo utile ad ogni associato, salvo che ragioni di opportunità impongano la non comunicazione.

In caso di comunicazione eventuali riferimenti a terzi o persone associate verranno riportate in modo sintetico e non comportano violazione del diritto alla riservatezza delle persone.

Resta comunque vietata ogni forma di divulgazione a terzi del contenuto delle delibere assunte, e ciò a pena di esclusione dall'associazione.

Art. 8. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di sette membri ed un numero massimo di quattordici componenti, ivi compreso il Presidente e il Presidente Onorario.

L'assemblea può eleggere, anche altri componenti con funzione di supplente, qualora il numero dei candidati sia superiore a tredici, ivi compreso il Presidente, che viene eletto con votazione a parte e che fa parte del direttivo, al fine di integrare lo stesso in caso di cessione dalla carica di un componente effettivo.



Nella composizione del direttivo è necessario garantire il pluralismo dei componenti con riferimento ai Coordinamenti territoriali, avendo cura di garantire almeno la presenza minima di uno/due componenti per ogni Coordinamento, ove possibile.

Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno, uno o più Vice - Presidenti, il Segretario e il Tesoriere, questo ultimo, a motivo della complessità della funzione, può essere nominato anche al di fuori del Direttivo, qualora non esistono figure di comprovata esperienza professionale all'interno dello stesso organo.

Il Vice Presidente sostituisce temporaneamente il Presidente o su delega dello stesso o in caso di impedimento totale.

Il segretario redige e custodisce i verbali delle riunioni dell'assemblea; del direttivo; redige e custodisce i libri sociali, la corrispondenza, le comunicazioni.

Il Tesoriere è il responsabile della tenuta contabile e della gestione del patrimonio dell'associazione secondo le disposizioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea. Ha il potere di operare sui conti e depositi dell'associazione, congiuntamente e disgiuntamente al Presidente. Provvede alla riscossione delle quote sociali e alle spese dell'associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'attuazione dei fini dell'associazione il suo funzionamento e le ulteriori prerogative sono stabilite dalle norme dello Statuto.

Può attribuire competenze differenziate a singoli associati, delegandoli al compimento di singole o più generali funzioni e ciò sulla base di un regolamento interno adottato dal Consiglio a maggioranza dei votanti, i caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito qualunque sia il numero dei partecipanti alla riunione.

Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in prima e unica convocazione, mediante avviso con qualunque forma utile allo scopo (mail, chat ecc.) che deve pervenire almeno 5 giorni prima.

L'Ordine del giorno è stabilito dal Presidente, ma ogni componente del direttivo può chiedere per iscritto che sia inserito uno o più argomenti che devono essere trattati.

In questo caso il Presidente valuta la possibilità che l'argomento possa essere trattato alla prima convocazione utile o per ragioni di opportunità ad altre convocazioni.

Il Consiglio direttivo per ragioni di urgenza o quando non sia possibile rispettare il termine ordinario, può essere convocato su singole questioni, senza rispetto del termine ordinario, anche lo stesso giorno, senza alcun preavviso, per le vie brevi, (whatsapp, mail,). In tale caso la decisione deve pervenire dai componenti del direttivo nello stesso giorno. La delibera una volta attuata è valida ed efficace a tutti gli effetti e dovrà essere annotata dal segretario nel registro dei verbali e alla prima riunione utile sarà, solo ai fini della forma, ribadita alla prima riunione utile del direttivo ordinario.

Il Consiglio direttivo decade allorché venga meno, per qualsivoglia ragione, il numero di sette componenti e non vi siano altri che possono essere cooptati.

In tal caso, il Presidente, preso atto del venire meno del numero minimo di funzionamento e dell'impossibilità di cooptare i primi dei non eletti, convoca in via d'urgenza l'assemblea straordinaria per il rinnovo e la votazione di un nuovo consiglio direttivo, con la forme ritenute più adeguate e opportune al raggiungimento dello scopo.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti ogni tre anni dall'assemblea ad eccezione del primo eletto e nominato in seno all'atto costitutivo dai soci fondatori con il voto espresso della maggioranza degli intervenuti. In caso di dimissioni o decesso o esclusione di un componente subentra il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno fra i suoi componenti: i Vice presidenti, nel numero massimo di tre, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo nomina i coordinatori regionali, provinciali e comunali, e i responsabili dei gruppi e/o settori di lavoro su cui si articola l'associazione.

Il Consiglio direttivo è l'organo dirigente, organizzativo ed esecutivo dell'associazione; ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria, purché non riservati ad altro organo per espressa previsione del presente statuto, in particolare:



- cura l'attuazione dei compiti statutari e delle decisioni adottate dall'Assemblea, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sulle attività dell'Associazione e sulle collaborazioni con altri soggetti;
- approva convenzioni, accordi e contratti da stipulare tra l'Associazione e terzi;
- delibera le azioni di spesa e decide sugli investimenti patrimoniali;
- decide sull'ammissione dei nuovi soci;
- cura e garantisce i rapporti con le associazioni territoriali;
- emana i regolamenti interni dell'associazione e quelli di eventuale competenza da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Delibera sull'esclusione dell'associato;
- Ratifica e/o conferma, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- Delibera in ordine alla costituzione dei coordinamenti territoriali, nominandone e/o revocandone il responsabile;
- Delibera previamente sull'uso del nome dell'associazione da parte di altre realtà associative legate all'associazione, da sottoporre per l'approvazione definitiva all'assemblea;
- Custodisce i libri sociali di cui all'art. 15 del dlgs n. 117/2017.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di delegare i propri poteri al Presidente o a uno o più componenti del Consiglio stesso. Può costituire commissioni di studio e consultive, permanenti o per lo svolgimento di particolari attività, affidandone il coordinamento anche a persone esterne al Consiglio Direttivo, purché iscritte all'associazione. Tali cariche fondate sul rapporto di fiducia possono essere sempre revocate in qualsiasi momento qualora venga meno tale rapporto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno; il Presidente deve inoltre convocarlo tempestivamente quando ne facciano richiesta tre dei suoi membri. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve pervenire ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data della riunione, salvo che ragioni di urgenza ne impongano la convocazione immediata.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente ovvero, in mancanza di entrambi, dal membro più anziano di età tra i presenti. Il Consiglio è validamente costituito qualunque sia in numero dei componenti partecipanti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare alle riunioni, con diritto di parola, i coordinatori regionali, provinciali e comunali, nonché responsabili di settore ovvero, se ritenuto opportuno, altre persone anche esterne all'Associazione in ragione delle competenze o del ruolo ricoperto. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, a cura del Segretario o, in sua assenza, di un segretario sostituto nominato di volta in volta dal Presidente.

Nel consiglio direttivo è prevista l'obbligatorietà della presenza. Il componente che per tre riunioni consecutive non partecipa alle riunioni senza addurre un giustificato e comprovato motivo di: (salute; lavoro, famiglia, personale, altro), decade automaticamente dalla carica.

Alla prima occasione utile il segretario annoterà la cessazione della carica che verrà comunicata con ogni mezzo utile, anche via chat, al componente decaduto.

Il componente decaduto sarà sostituito dal primo dei non eletti per cooptazione; in caso di assenza alla prima occasione utile verrà convocata l'assemblea per la nomina di un nuovo componente.

Contro la detta decadenza non sono ammessi reclami.

Nel consiglio direttivo non sono ammessi i voti di astensione; né il non voto. Ogni componente ha, pertanto, l'obbligo di esprimere il proprio voto in ordine a tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La mancata espressione del voto è comportamento che può essere valutato ai fini della compatibilità del componente del direttivo con i fini associativi.

Ogni componente del direttivo in caso di assenza motivate può delegare per iscritto, con qualunque forma, altro componente. Non è ammessa più di una delega. La delega è valida ed efficace limitatamente agli argomenti e punti espressamente indicati nell'ordine del giorno.

Le votazioni sono palesi, oppure a scrutinio segreto, qualora deliberato dal Consiglio direttivo (con qualunque forma ritenuta opportuna).



Partecipa alle riunioni del direttivo con diritto di voto, anche in seno all'assemblea, il Presidente onorario.

Sono Presidenti Onorari di diritto tutti coloro che hanno svolto la carica di Presidente e non siano stati più rieletti, salvo che non siano stati esclusi e/o espulsi dall'associazione o vi rinuncino.

È facoltà del Consiglio Direttivo di decidere di fare partecipare alle deliberazioni altri soci non facenti parte del Consiglio, al fine di realizzare una maggiore partecipazione democratica alla vita associativa. I soci ammessi a partecipare non hanno diritto al voto per la validità delle deliberazioni dell'Organo esecutivo.

Il Direttivo per esigenze di celerità di alcune decisioni, può, una volta convocato, decidere per via telematica o per chat, il voto non espresso e/o l'astensione non hanno alcun valore ai fini della determinazione della maggioranza per la validità del deliberato.

La delibera espressa telematicamente o per via chat, mail. Ecc. è efficace e valida a tutti gli effetti e annotata nel registro dei verbali.

Restano salve tutte le delibere adottate per via telematica, chat, mail, precedenti all'approvazione delle dette modifiche.

Tutte le decisioni del Consiglio direttivo sono annotate dal segretario nel verbale delle riunioni controfirmato dallo stesso e dal Presidente, o in sua vece da altro componente del Direttivo, in mancanza dal solo Presidente o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione di nuovi soci e la cessazione della qualità di socio a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire competenze differenziate, anche rappresentative, delegando singole funzioni ad alcuni dei propri componenti o ad altri soci dell'associazione, in virtù delle specifiche competenze maturate nel campo dei diritti delle persone con disabilità e nel settore dell'inclusione scolastica e non.

Tali cariche fondate sul rapporto di fiducia possono essere sempre revocate in qualsiasi momento qualora venga meno tale rapporto.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare un proprio componente, a eccezione del Presidente, quando venga meno, per ragioni di comprovate opportunità adeguatamente motivata, il rapporto di fiducia con la maggioranza dei componenti. La decisione presa dovrà essere ratificata dall'assemblea alla prima riunione utile ed in caso di conferma eleggerà il componente mancante.

Il componente del direttivo sfiduciato dal Consiglio Direttivo non avrà più diritto a partecipare ai lavori dello stesso.

L'associazione sarà organizzata per settori di competenza e ogni rappresentante nominato dal Consiglio Direttivo dovrà predisporre tutte le azioni necessarie per lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e le iniziative da intraprendere nell'ambito del rispettivo settore e per la realizzazione dei fini associativi.

Gli incarichi sopra previsti vengono attribuiti tenendo conto esclusivamente dell'interesse generale dell'associazione a cui l'azione di ogni associato deve tendere, nell'assoluto rispetto delle prerogative e competenze funzionali di ogni organo associativo.

Ogni iniziativa al riguardo deve essere concordata e poi successivamente deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, di volta in volta, il responsabile di ogni settore a rappresentare nel rapporto con i terzi l'associazione (soggetti e/o enti pubblici o privati), nei limiti e nelle competenze di cui al riferito settore di competenza. È vietato ogni impegno formale che investa il nome dell'associazione senza il preventivo consenso del Presidente.

I soci onorari possono partecipare alle riunioni con diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale, salvo che non lo ritengano loro.

Il Vice presidente sostituisce totalmente il Presidente in caso di mancanza o di impedimento e ogni qual volta ne riceva espressa delega.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del direttivo e dell'Assemblea, custodisce, su delega del consiglio, i libri sociali, l'anagrafe dei soci, la corrispondenza, le comunicazioni. Le comunicazioni e le delibere adottate dal Consiglio Direttivo, nonché dall'assemblea dei soci, vengono trasmesse per via mail sia al Consiglio Direttivo sia a tutti i soci secondo i rispettivi ambiti di pertinenza. Cura, unitamente al tesoriere, l'aggiornamento dei dati dei soci.

Il Tesoriere è il responsabile della tenuta contabile e della gestione del patrimonio dell'associazione secondo le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, può farsi coadiuvare nel suo operato

da un esperto contabile e/o fiscale. Ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione congiuntamente o disgiuntamente con il Presidente. Provvede alla riscossione delle quote sociali e alle spese dell'associazione.

Predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'assemblea entro la fine del mese di aprile di ogni anno.

Autorizza gli impegni di spesa, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 9. IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e formale dell'associazione nei confronti dei terzi e la rappresentanza in giudizio.

Il Presidente ha il potere di intentare qualsiasi azione a difesa dell'immagine, del nome, della reputazione e dei beni materiali e immateriali della Federazione, ogni qual volta ciò sia necessario ed opportuno, anche in via d'urgenza, previa comunicazione al Direttivo.

Il Presidente è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo; è eletto dall'assemblea a maggioranza dei votanti aventi diritto al voto; salvo la prima volta, che è nominato dai soci fondatori; dura in carica tre anni.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, in caso di necessità e urgenza, adotta tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli alla ratifica alla prima riunione utile.

In caso di assenza temporanea; di impedimento le relative funzioni vengono svolte dal Vice Presidente indicato su delega del Presidente.

In caso di dimissioni, il Presidente conserva tutte le funzioni in regime di prorogatio, fino alla nomina del nuovo Presidente.

E' autorizzato ad aprire conti correnti bancari e depositi postali e/o ogni altra iniziativa finanziaria, previa delibera del direttivo; autorizza il tesoriere alla gestione e alle operazioni bancarie che si rendono necessarie ai fini associativi.

Stipula ogni forma di contratto necessario ai fini associativi, previa delibera del direttivo.

Le ulteriori funzioni e prerogative sono regolate dalle norme dello Statuto.

Il Presidente è l'amministratore e/o gestore di tutti i beni immateriali di pertinenza della Federazione, esemplificativamente (sito web, pagina facebook, chat, blog ecc ed ogni altro bene immateriale necessario per l'associazione).

Per motivi di migliore gestione può delegare nominandoli amministratori o conferire ad altri associati o terzi i dati di accesso ai beni indicati.

Il Presidente, anche per mere ragioni di opportunità, può revocare la delega concessa.

Il Presidente, è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Per la prima volta viene nominato ed eletto al momento della costituzione dell'associazione dai soci fondatori che aderiscono e firmano l'atto costitutivo originario con il voto espresso dalla maggioranza degli intervenuti.

La seconda volta è eletto dall'assemblea Nazionale, nelle forme e nei termini di cui sopra.

Dura in carica un triennio.

In caso di urgenza e necessità può assumere tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione utile.

In caso di impedimento totale o di cessazione della carica, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente appositamente delegato.

Nelle sue funzioni può essere coadiuvato da un Ufficio di Presidenza composto da non meno di tre associati.

Spetta in particolare, curare i rapporti e rappresentare la Federazione con le altre Associazioni, movimenti e organizzazioni, con le Istituzioni pubbliche e private, la magistratura, gli organi di informazione, ogni altro ente pubblico e privato, per il raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Il Presidente può delegare tali funzioni nei territori di pertinenza ai coordinatori territoriali e ai Vice Presidenti.



Il Presidente promuove e coordina tutte le attività dell'associazione, in particolare convoca e presiede le riunioni dell'assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale, ne dirige i lavori e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni. Annualmente relazione all'assemblea sull'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente e sulle linee programmatiche deliberate dal Consiglio Direttivo.

Previo delibera del Consiglio Direttivo e per conto e nell'interesse dell'Associazione ha il potere di stipulare, con firma singola, convenzioni, atti e contratti e in particolare può aprire, chiudere, movimentare conti correnti bancari per l'amministrazione dei beni mobili e immobili, richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti.

Il Presidente può delegare, con atto scritto, allo svolgimento di determinate funzioni il Vice Presidente, altri componenti del Consiglio Direttivo Nazionale o altre persone regolarmente iscritte all'associazione.

Art. 10 - COORDINAMENTI TERRITORIALI REGIONALI – PROVINCIALI E COMUNALI – SEDI DISTACCATE – USO DEL NOME

L'associazione può istituire, a tutti gli effetti giuridici, sedi distaccate o coordinamenti territoriali in ambito Regionale - Provinciale e Comunale.

La scelta compete al Consiglio Direttivo che elegge il coordinatore territoriale.

Ogni Coordinamento deve munirsi di un proprio indirizzo, una mail indicando come segno distintivo indicando come nome quello del territorio di pertinenza.

Ogni coordinamento una volta costituito recepisce e fa proprie le finalità dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione, dei regolamenti e delle delibere a cui deve attenersi.

Ogni coordinamento territoriale può accorpate più territori circostanti e costituirsi anche su base provinciale, fermo restando la nomina di un solo coordinatore territoriale per Provincia, Regione, Comune.

Ogni coordinamento territoriale deve perseguire esclusivamente le finalità previste nell'atto costitutivo e nello statuto, è vietato tassativamente il perseguimento di altre attività esorbitanti i predetti atti, possono comunque adottare ogni iniziativa territoriale volta alla tutela dei diritti delle persone con disabilità o intraprendere iniziative finalizzate a tale scopo, secondo le esigenze specifiche del proprio territorio.

Le modalità di coordinamento, i rapporti tra coordinamenti territoriali, gli oneri, gli ulteriori doveri, la disciplina specifica interna, sono demandati all'approvazione di un apposito regolamento di competenza del consiglio direttivo.

Nelle more dell'adozione del regolamento, ogni coordinamento territoriale già costituito, anche informalmente, continuerà ad operare con le regole già esistenti e disciplinare i rapporti interni e le decisioni da prendere applicando il principio della maggioranza del voto semplice degli aderenti al coordinamento.

10.1 – COSTITUZIONE STRUTTURE ASSOCIATIVE – USO del Nome.

L'assemblea può autorizzare altre realtà associative, vicine all'associazione, all'uso del nome con il rispetto di determinate condizioni:

- a) La realtà associativa deve essere una struttura vicina all'associazione 20 novembre1989 Onlus, che persegua obiettivi e fini condivisi e condivisibili;
- b) Che la realtà associativa si munisca di un proprio autonomo statuto, atto costitutivo e sede; un proprio direttivo e cariche sociali, autonomo e indipendente dall'associazione 20 novembre 1989;
- c) Che gli associati della nuova realtà associativa continuino a fare parte contestualmente anche dell'associazione 20 novembre1989 Onlus e versare le rispettive quote annuali, fermo restando l'autonoma disciplina dei rapporti economici con la nuova struttura;
- d) Che le azioni, gli obiettivi, la progettualità espresse dalla nuova struttura associativa sia diretta in primis alle persone con disabilità, alle famiglie dell'associazione 20novembre1989 Onlus, ma anche ad altre persone esterne;
- e) Che non vi sia nessun rapporto patrimoniale ed economico tra la nuova struttura associativa, che avrà un suo autonomo bilancio, e l'associazione 20 novembre 1989 Onlus;

- f) Che in qualunque momento l'assemblea, previa delibera preliminare del direttivo, potrà chiedere la revoca dell'uso del nome, qualora si dovessero verificare fatti gravi di natura civile e/o penale, amministrativa che potrebbero comportare una lesione del diritto del nome e dell'immagine dell'associazione 20 novembre 1989 Onlus;
- g) Che nelle comunicazioni esterne sia reso visibile il nome dell'associazione 20 novembre 1989, seguito da una denominazione diversa connotante la nuova struttura;
- h) Che la concessione del nome sia deliberata previamente dal direttivo e confermata dall'assemblea.



ART. 15. GRUPPI DI LAVORO E RESPONSABILI DI SETTORE

Al fine di perseguire gli scopi e gli obiettivi prefissati dall'associazione nell'atto costitutivo e nello statuto sono istituiti i gruppi di lavoro rappresentati dai responsabili di settore, nominati dal Consiglio Direttivo. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Possono essere sostituiti e revocati dal Consiglio Direttivo, qualora vengano meno le condizioni di fiducia del loro operato o per qualunque altra ragione di opportunità la cui valutazione è riservata al medesimo Consiglio Direttivo.

Sono costituiti i seguenti settori di lavoro:

1. Politiche scolastiche e inclusione;
2. Cultura;
3. Sport e tempo libero;
4. Salute e Psicologia;
5. Lavoro e occupazione;
6. Vita Indipendente e inclusione;
7. Malattie rare;
8. Caregiver family;
9. Dopo di Noi;
10. Servizi socio assistenziali e sanitari;
11. Accessibilità e mobilità personale;
12. Disabilità Gravi;
13. Comunicazione, mass - media e accesso all' informazione;
14. Raccolta dati, statistiche e pubblicazioni;
15. Legislativo e amministrativo;
16. Buone Prassi e protocolli;

I responsabili di ogni settore possono avvalersi nell'espletamento delle loro funzioni di gruppi di lavoro composte da ogni associato che desidera fare parte di uno specifico settore tematico.

Possono farne parte, previa nomina del Consiglio Direttivo, anche altre persone non associate in virtù della loro specifica e comprovata esperienza nel rispettivo settore.

Ogni responsabile di settore ha la funzione di coordinare il gruppo di lavoro, predisporre ogni iniziativa finalizzata all'espletamento dell'approfondimento delle tematiche del settore di pertinenza.

Il gruppo di lavoro può svolgere attività scientifica, tecnica, amministrativa, informativa proporre modifiche legislative e amministrative per rendere effettivi i fini di ciascuno dei settori.

A tale fine, ogni responsabile deve proporre preventivamente al Consiglio Direttivo ogni iniziativa che intende perseguire o tema da approfondire. Il Consiglio Direttivo una volta approvate le dette iniziative supporterà ogni coordinatore ed ogni gruppo di lavoro.

Tutti i lavori dei singoli settori una volta definiti devono essere approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale e successivamente portati alla conoscenza dei terzi.

Ogni settore può e deve interagire e lavorare anche congiuntamente con gli altri settori e i rispettivi responsabili in tutti i casi di interconnessione delle rispettive tematiche.

I coordinatori sono anche di fatto responsabili scientifici, tecnici e informativi del gruppo di lavoro e possono delegare il loro operato ad altro componente del gruppo di lavoro. Possono essere nominati più coordinatori di settore, il coordinatore può nominare un vice-coordinatore con comunicazione al Consiglio Direttivo che ne approva la nomina.

Il funzionamento dei gruppi di lavoro è demandato a un regolamento da adottare dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17. IL PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'associazione sono costituite nel rispetto e nei limiti di cui al dlgs 117/2017, da:

- 1) Quote e contributi degli associati;
- 2) Erogazioni liberali di associati o terzi;
- 3) Donazioni e lasciti testamentari;
- 4) Entrate derivanti dalla raccolta fondi e dal cinque per mille;
- 5) Contributi erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi eventuali rimborsi o entrate derivanti da prestazioni svolte in regime di convenzione;
- 6) Rendite patrimoniali;
- 7) Proventi per la cessione di beni e servizi resi agli associati e a terzi;
- 8) Entrate diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 117/2017;

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18 SCIoglimento ED ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

L'associazione può estinguersi:

- per volontà degli associati;
- per il venire meno di tutti gli associati;
- per l'impossibilità sopravvenuta di perseguire gli scopi dell'associazione;
- per provvedimento dell'autorità pubblica.

Lo scioglimento, l'estinzione, la trasformazione o fusione dell'associazione è deliberato dall'Assemblea validamente costituita con decisione presa con il voto dei 2/3 dei componenti l'associazione sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento dell'associazione, ai sensi dell'art. 9 del dlgs 117/2017, il patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1, dlgs 117/2017, allorquando istituito e salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni disposte dall'assemblea.

ART. 19 MODIFICHE DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO

Le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo devono essere deliberate dall'assemblea dei soci a tal fine convocata, l'assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei componenti intervenuti, in prima convocazione, in seconda convocazione a maggioranza dei presenti qualunque ne sia il numero.

ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni, si farà riferimento alle norme in materia di associazioni, alle norme del codice civile, nonché a quelle specifiche del settore di riferimento dell'associazione.

Catania, 04.05.2024

Il Presidente

Maurizio Benincasa



Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario

Daria Cipriano

